



Il Ministro dell'università e della ricerca

Modifiche al decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 959

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività normativa del Governo e dei Ministri, che attribuisce ai Ministri il potere di adottare regolamenti e decreti nelle materie di competenza;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021, recante "Individuazione delle modalità di verifica della conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e della concessione della cittadinanza italiana", nonché il relativo allegato A, che individua gli enti certificatori della conoscenza della lingua italiana e demanda al Ministero dell'università e della ricerca la definizione delle procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio dei requisiti di qualità;

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 novembre 2025, n. 959, recante "Istituzione dell'Elenco degli enti certificatori della lingua italiana come seconda lingua (L2) e definizione delle procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio" e il relativo Allegato A;

CONSIDERATO CHE si ritiene essenziale valorizzare la consolidata esperienza scientifica, metodologica e organizzativa nel settore della valutazione linguistica che gli enti certificatori, già riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021, avranno potuto maturare, nel tempo, anche mediante la partecipazione a reti e associazioni scientifiche internazionali operanti nel settore del language testing, in coerenza con i principi e gli orientamenti del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER);

CONSIDERATO CHE il decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021 prevede espressamente la necessità di assicurare adeguati livelli di controllo sulla qualità delle certificazioni linguistiche rilasciate, demandando al Ministero dell'università e della ricerca l'individuazione delle procedure di accreditamento, verifica e monitoraggio degli enti certificatori, al fine di garantire l'affidabilità, la comparabilità e la spendibilità dei titoli rilasciati;

RITENUTO opportuno, in un'ottica di continuità amministrativa e di proporzionalità dell'azione pubblica, prevedere l'inserimento nell'Elenco, sulla base dei requisiti individuati, degli enti certificatori già riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 7 dicembre 2021, ferma restando la verifica del mantenimento nel tempo dei requisiti di qualità previsti dalla normativa vigente;

RITENUTO altresì opportuno specificare la composizione della Commissione di valutazione, valorizzando la presenza di esperti nel settore del language testing, provenienti da associazioni di categoria nazionali e internazionali, al fine di assicurare un elevato livello di competenza tecnico-scientifica, senza pregiudicare le prerogative di nomina, indirizzo e controllo spettanti al Ministero dell'università e della ricerca;

RITENUTO, infine, necessario precisare le modalità e le finalità del monitoraggio applicabile agli enti già riconosciuti, orientandolo alla verifica della conservazione nel tempo dei requisiti di qualità definiti dall'Allegato A al decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 959 del 2025, nel rispetto dei principi di proporzionalità, gradualità e buon andamento dell'azione amministrativa;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Articolo 1

(Modifica dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 959)

1. L'art. 7, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 novembre 2025, n. 959, è sostituito dal seguente:

«2. La Commissione è composta da esperti nominati dal Ministero dell'università e della ricerca e prevede la presenza di esperti nel settore del language testing, individuati tra le associazioni di categoria nazionali e internazionali operanti nel settore della valutazione delle competenze linguistiche (L2), quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Association of Language Testers in Europe (ALTE), l'European Association for Language Testing and Assessment (EALTA), l'International Language Testing Association (ILTA) e l'Associazione CLIQ.».

Articolo 2

(Sostituzione dell'articolo 9 del decreto ministeriale 14 novembre 2025, n. 959)

1. L'articolo 9 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 14 novembre 2025, n. 959, è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 (Disposizioni transitorie)

1. Gli effetti del presente decreto si applicano alle istanze di iscrizione nell'Elenco presentate a decorrere dalla pubblicazione dell'Avviso di cui all'articolo 6, comma 1.
2. Gli Enti certificatori riconosciuti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 7.12.2021, allegato A, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino membri effettivi (*full member*) di ALTE o che dimostrino di aver già intrapreso, in qualità di membri associati, il percorso per esserne inclusi tra i membri effettivi, sono inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 1 in virtù della comprovata esperienza pluriennale nello svolgimento di attività di certificazione linguistica. I medesimi enti sono sottoposti all'attività di monitoraggio di cui all'art. 8, finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti. Il monitoraggio può concludersi con osservazioni, raccomandazioni ovvero richieste di adeguamento.
3. Gli Enti certificatori riconosciuti dal Decreto del Ministro dell'Interno del 7.12.2021, allegato A che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano membri effettivi o associati di ALTE e non presentino le caratteristiche di cui al comma 2, sono inseriti nell'Elenco di cui all'articolo 1 per un periodo di un anno. Al termine di questo periodo, i suddetti enti sono sottoposti all'attività di monitoraggio di cui all'art. 8. All'esito delle attività di monitoraggio tali enti sono confermati fino a completamento del triennio di validità dell'Elenco ove in possesso di tutti i requisiti di cui agli artt. 3, 4 e 5. La mancanza di uno o più requisiti di cui ai predetti articoli comporta l'immediata esclusione dall'Elenco. Al termine del periodo di 3



Il Ministro dell'università e della ricerca

anni di inserimento nell'Elenco, così come previsto all'art. 2, i suddetti enti sono tenuti a seguire l'ordinaria procedura di iscrizione.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini